

SENATO DELLA REPUBBLICA

10^a Commissione Industria, Commercio, Turismo

e

13^a Commissione Territorio, Ambiente, Beni ambientali

**AS 1541 - Conversione in legge
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante "Disposizioni urgenti per
il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico
dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione
immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"**

3 luglio 2014

Audizione del Direttore Generale dell'ABI
Giovanni Sabatini

Indice

Premessa	3
1. Evoluzione del contesto macro-economico	3
2. Esame del decreto-legge	6
2.1 Capo I – Disposizioni per il rilancio del settore agricolo	6
2.1.1 Il finanziamento all’agricoltura	7
2.1.2 Le disposizioni in favore del settore agricolo	10
2.2 Capo II – Disposizioni urgenti per l’efficacia dell’azione pubblica a tutela ambientale, per la semplificazione di procedimenti in materia ambientale e per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea	12
2.2.1 Il finanziamento delle energie rinnovabili. Interventi sulle tariffe incentivanti dell’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici	12
2.3 Capo III – Disposizioni urgenti per le imprese	16
2.3.1 Misure di semplificazione a favore della quotazione delle imprese (art.20) - Responsabilità degli intermediari in operazioni di IPO	16
2.3.2 Misure a favore delle emissioni di obbligazioni societarie (art. 21)	17
2.3.3 Misure a favore delle imprese (art. 22)	18
2.3.4 Prededuzione nel concordato preventivo c.d. “in bianco” (art. 22, comma 7)	20
2.3.5 Modifiche all’articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e calcolo degli interessi (Art. 31)	22
Allegato 1 – Il Fondo Credito in favore delle Imprese agricole	23

Premessa

L'Associazione Bancaria Italiana ha accettato con grande piacere l'invito delle Commissioni riunite Industria e Ambiente a partecipare all'audizione sul provvedimento alla vostra attenzione.

Il documento che qui presentiamo è strutturato in due parti:

- in una prima parte si dà conto dell'evoluzione del contesto macroeconomico con particolare riferimento all'andamento generale dell'attività bancaria e creditizia;
- in una seconda parte si offre un esame del provvedimento di legge oggetto di questo incontro, con specifico focus sui singoli Capi del Titolo I in cui è strutturato il decreto-legge.

1. Contesto macro – economico e andamento dell'attività bancaria

Nelle valutazioni dell'ABI l'ambiente economico generale è oggi contrassegnato da una fragile ripresa, che necessita dunque di azioni di rafforzamento. Depongono a favore del suo consolidamento una serie di **luci** che osserviamo già da qualche tempo. Tra esse: a) l'andamento degli indici di fiducia degli operatori; b) i trend dei nuovi ordinativi manifatturieri; c) lo spread tra i tassi *benchmark* a dieci anni di Italia e Germania che dopo gli annunci delle nuove operazioni di politica monetaria della BCE ruota intorno ai 150 punti base; c) più in generale i significativi afflussi di capitali che si sono riversati nel nostro Paese in varie forme anche a causa di un ritorno di interesse sull'Area Euro nel suo complesso, nel quadro di una riallocazione degli investimenti internazionali dopo i problemi dei paesi emergenti.

Queste luci devono stimolare a nostro avviso la politica economica ad agire con ancora maggiore celerità e con la consapevolezza, al contempo, dei rischi e delle ombre che pure sono in campo. Non si può, infatti, dimenticare che: a) in Italia il Pil è tornato negativo nel primo trimestre e che per il 2014 la variazione di Pil "acquisita" come la definisce l'Istat – cioè quella che si avrebbe se dal secondo trimestre in poi la discesa si fosse solo fermata senza rimbalzi significativi, è pari a -0,2%; b) il tasso di disoccupazione, resta a livelli massimi, con la peculiare gravità del segmento giovanile e femminile; le misure di politica monetaria restano determinanti nel contrastare dinamiche di instabilità dei prezzi negative per la crescita, come confermato dalle decisioni assunte lo scorso 5 giugno dalla BCE.

In definitiva siamo in un contesto con segnali di ripresa evidenti, ma non privo di incertezze e nel quale, soprattutto, occorre trasformare in attività di produzione il positivo recupero di fiducia che pur sembra essersi da qualche trimestre ingenerato.

Concentrando l'attenzione **sull'evoluzione del credito in Italia**, all'inizio del 2014 la contrazione dei finanziamenti bancari si è attenuata.

Le indagini qualitative condotte presso gli intermediari rilevano criteri di offerta più favorevoli per i prestiti alle famiglie. Vi sono segnali di un recupero dell'attività di erogazione dei prestiti alle famiglie (mutui). Nei primi cinque mesi di quest'anno l'ammontare complessivo di nuovi mutui alle famiglie è cresciuto, secondo valutazioni campionarie, ad un tasso del 28% circa.

L'andamento dei prestiti alle imprese continua a risentire della debolezza della domanda.

A maggio 2014 l'ammontare dei prestiti alla clientela erogati dalle banche operanti in Italia, 1.837,4 miliardi di euro, risultava nettamente superiore all'ammontare complessivo della raccolta da clientela, 1.724,5 miliardi di euro.

I finanziamenti a imprese e famiglie – pari a circa 1.428 miliardi di euro a fine aprile 2014 – hanno segnato una variazione annua prossima al -2,1% (-1,7% nella media dell'Area Euro a febbraio 2014), dopo aver raggiunto il tasso massimo di incremento dell'ultimo biennio di +6,3% a maggio 2011.

Limitatamente al settore delle imprese, la variazione su base annua dei finanziamenti alle imprese non finanziarie è risultata ad aprile 2014 pari a -4,4% (-4,3% il mese precedente; -5,9% a novembre 2013, il valore più negativo).

Anche se qualche segnale positivo si rileva in alcuni segmenti di attività, quali ad esempio il leasing. Nei primi cinque mesi del 2014 la dinamica dei flussi registra un incremento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno del 10,9% in termini di nuove operazioni e dell'1,1% in termini di ammontare. Depurando del comparto energia, tali valori passano rispettivamente al +11,2% e al 9,7%.

Sulla dinamica più recente del credito ha gravato soprattutto la debolezza della domanda, legata alla contrazione degli investimenti e alle sfavorevoli prospettive economiche: nel primo trimestre del 2014 gli investimenti fissi lordi hanno registrato una variazione congiunturale annualizzata pari al -4,4% (-3% nel quarto trimestre). Il settore dei macchinari ha registrato contrazione pari al -4,8%, mentre quello delle costruzioni continua il suo trend negativo con una variazione pari al -3,8%.

Posto uguale a 100 il valore reale degli investimenti fissi lordi al primo trimestre 2008 (inizio crisi), nel primo trimestre del 2014 l'indice si è posizionato a 73,3, con una perdita complessiva di oltre 26 punti.

Inoltre, secondo quanto emerge dall'ultima indagine trimestrale sul credito bancario (*Bank Lending Survey* – aprile 2014) sulle determinanti della domanda di finanziamento delle imprese, nel corso del primo trimestre del 2014 si è registrata una variazione nulla della domanda di finanziamento delle imprese legata agli investimenti, in miglioramento rispetto agli ultimi trimestri: l'indicatore espresso dalla percentuale netta si è collocato a 0 (-25 il trimestre precedente). Nulla è risultata, anche, la domanda di finanziamenti per operazioni di fusioni, incorporazioni e ristrutturazione degli assetti societari. In lieve aumento la domanda di finanziamento delle imprese per scorte e capitale circolante, così come la domanda di finanziamenti per ristrutturazione del debito (+12,5).

Nel corso degli ultimi mesi la qualità degli attivi bancari ha manifestato un netto peggioramento: in rapporto agli impieghi le sofferenze risultano pari a circa l'8,8% ad aprile 2014 (6,8% di un anno prima, +24,9% circa la crescita annua), valore che raggiunge il 14,9% per i piccoli operatori economici (12,5% ad aprile 2013), il 14,2% per le imprese (10,6% un anno prima) ed il 6,5% per le famiglie consumatrici (5,9% ad aprile 2013). Il totale degli affidati in sofferenza ha raggiunto complessivamente il numero di 1.224.438, di cui oltre un milione (1.025.726) con un importo unitario in sofferenza inferiore a 125.000 euro.

Nel quarto trimestre del 2013, il flusso di nuove sofferenze in rapporto ai prestiti alle imprese, al netto dei fattori stagionali e in ragione d'anno, è diminuito per la prima volta dal 2011, dal 4,8 al 4,5 per cento; quello per le famiglie consumatrici è rimasto sostanzialmente invariato su livelli più bassi (1,3 per cento).

La redditività del settore, oggi ai minimi, è fortemente compressa dal costo del rischio. Le ingenti rettifiche di valore su prestiti contabilizzate dagli intermediari alla fine del 2013 hanno assorbito interamente la redditività operativa, ma hanno consentito un significativo aumento dei tassi di copertura.

Come ha ricordato il Governatore nelle sue ultime Considerazioni finali dal 2008 al 2013, il conto pagato alla crisi dalle banche in termini di perdite su crediti ammonta a 130 miliardi.

In sintesi, le banche stanno vivendo una fase di complessa transizione sulla quale insistono fattori congiunturali, regolamentari e tecnologici. È in corso l'esercizio di valutazione complessiva (*comprehensive assessment*) delle maggiori banche dell'area dell'euro. Siamo fiduciosi in un esito positivo degli "esami" in corso, compreso lo stress test di cui sono stati resi noti i contorni tecnici a fine aprile.

Le nuove operazioni di politica monetaria convenzionale e non convenzionale – in particolare le TLTROs – sono da considerare positivamente, anche se è necessario sottolineare come, in questa fase, la difficoltà dell'attività creditizia siano

essenzialmente dipendenti dal grado di rischio delle imprese e dalla insufficiente domanda di buon credito (per progetti di investimento interessanti) piuttosto che da difficoltà dal lato dell'offerta di credito e di liquidità.

Sotto questo aspetto sono necessarie azioni sia di natura congiunturale che di natura strutturale, entrambe volte a ridurre il grado di rischio.

Sotto il profilo congiunturale è fondamentale il ruolo degli schemi di garanzia.

Sotto il profilo strutturale, aprire le porte ad una **ripresa del credito significa lavorare per imprese finanziariamente più solide**. Da questo punto di vista occorre lavorare per migliorare significativamente la struttura finanziaria delle PMI e delle nostre imprese in generale, le quali, come ci ha ricordato Visco, presentano carenze patrimoniali significative, pari a circa 200 miliardi nell'ipotesi di una piena convergenza del loro livello di leva finanziaria verso i valori prevalenti in Europa.

Inoltre, con specifico riferimento al settore bancario, affinché possa svolgere a pieno il proprio ruolo di supporto all'economia, occorre un forte recupero di redditività, che genera risorse aggiuntive, oggi fondamentali per rafforzare il patrimonio e quindi l'espansione degli impieghi. A riguardo è ineludibile rimuovere le numerose penalizzazioni che oggi contribuiscono gravemente proprio a comprimere la redditività delle.

A tale proposito, si ricorda il recente contributo del Governatore Visco: *“Quanto alle banche, ora sottoposte a regole e vigilanza comuni, esse restano da noi il pilastro fondamentale per il finanziamento dell'economia. vanno valutati gli effetti che oneri, non solo tributari, possono avere sulla loro capacità di competere in un mercato finanziario integrato”*.

2. Esame del decreto – legge

2.1 Capo I – Disposizioni urgenti per il rilancio del settore agricolo

Noi riteniamo che l'agricoltura rappresenti un importante comparto tra le attività produttive del nostro paese per la sua importanza sociale, storica ed economica; una ricchezza che le banche hanno sempre considerato con la massima attenzione contribuendo alla sua valorizzazione.

In questi anni di crisi il settore primario ha dimostrato di avere, rispetto al resto del sistema economico nazionale, una maggiore capacità di far fronte alla crisi, riuscendo a contenerne gli effetti, almeno fino al 2011.

Secondo il Rapporto sullo stato dell'Agricoltura 2013 dell'INEA, fino al 2011, la flessione del settore agricolo non supererebbe l'1,5% della produzione, il 2,1% dei consumi intermedi e l'1,1% del valore aggiunto, rispetto alla riduzione del 4,6% fatta registrare dall'intera economia nazionale. Solo il valore aggiunto dell'industria agro-alimentare ha seguito le stesse sorti del PIL, segnando un identico -4,6% tra il 2007 e il 2011.

Dal 2012 si osserva, invece, un'inversione di tendenza e la crisi investe pienamente il settore agricolo. Il menzionato Rapporto INEA evidenzia, infatti, risultati preoccupanti in termini di caduta sia della produzione (-3,3%), sia, soprattutto, del valore aggiunto, la cui flessione in questo anno (-4,4%) è quasi il doppio di quella, pur molto negativa, verificata per il PIL dell'economia italiana nel suo complesso (-2,4%).


2.1.1 Il finanziamento all'agricoltura

L'andamento a due fasi della congiuntura nel settore agricolo è riscontrata anche nei dati relativi alle erogazioni del credito all'agricoltura; fino al 2012 le erogazioni di credito al settore primario sono, infatti, aumentate in controtendenza rispetto a quanto si è verificato per il resto dell'economia, e solo a partire dal 2013 – quando la crisi del settore era già evidente - si è registrata una prima leggera flessione dei finanziamenti. La dinamica è poi tornata positiva nei primi mesi del 2014.

In dettaglio tra dicembre 2000 ed aprile 2014 si è manifestato un incremento in termini di ammontare di finanziamenti erogati al settore dell'Agricoltura, Silvicoltura e Pesca: da 23 ad oltre 44,3 miliardi di euro, rappresentando una quota di circa il 5% del totale dei finanziamenti alle imprese, superiore al contributo dell'agricoltura alla formazione del Pil, pari a circa il 2%.


Come evidenziato, negli ultimi mesi, i finanziamenti al settore hanno manifestato un rallentamento della dinamica, anche se in misura minore rispetto agli altri settori produttivi.

La variazione annua dei prestiti a tale settore è risultata ad aprile 2014 pari a +1% dal -0,3% di fine 2013 ed al +7,1% di fine 2011; un valore, quello di aprile 2014, comunque, migliore a quanto segnato dal totale imprese (società non finanziarie e famiglie produttrici), pari ad oltre il -4%.





La dinamica dei finanziamenti bancari ha risentito, d'altra parte, oltre che della sfavorevole congiuntura economica, anche delle difficoltà di raccolta a medio e lungo termine delle banche. Se si restringe l'attenzione sui finanziamenti al solo comparto dell'agricoltura oltre il breve termine (oltre un anno), si rileva come alla fine del 2013 – ultimo dato al momento disponibile - essi ammontano a 14 miliardi di euro, un valore di poco inferiore ai circa 15 miliardi di un anno prima.

E' da rilevare, fra l'altro come la quota sul totale dei finanziamenti agevolati a tale comparto di attività – dopo aver registrato una diminuzione - si è, nell'ultimo anno, stabilizzata, intorno al 3,7%.




Da un'analisi dei prestiti per segmenti di clientela imprese, si rileva come i finanziamenti bancari alle famiglie produttrici – quindi quelli riferiti alle imprese di più piccole dimensioni - del comparto dell'agricoltura, silvicoltura e pesca – ad aprile 2014 – ammontano a circa 26 miliardi di euro, rappresentando circa il 60% dei finanziamenti totali a tale comparto.



Se si considera l'ammontare dei prestiti all'agricoltura, silvicoltura e pesca in rapporto al valore aggiunto dell'agricoltura, silvicoltura e pesca su base regionale, si osservano valori più elevati rispetto alla media nazionale in Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Veneto, Umbria, Piemonte e Trentino Alto Adige.

Le difficoltà, legate alla situazione economica negativa, hanno inciso inevitabilmente anche nei rapporti tra banche e imprese, che hanno registrato, negli ultimi mesi, un peggioramento di tutti gli indicatori di rischiosità creditizia.

In particolare, il rapporto tra sofferenze lorde è impieghi, distinto in base alla branca produttiva di riferimento, ha evidenziato un progressivo peggioramento della qualità del credito per il settore agricolo (+11,5%), che tuttavia è minore rispetto a quello calcolato per il complesso delle attività economiche (14,3%).



2.1.2 Le disposizioni in favore del settore agricolo

Il Decreto-legge, che in questa sede stiamo analizzando, auspichiamo che possa raggiungere gli obiettivi di sviluppo delle imprese agricole.

Con particolare riferimento agli interventi in favore delle imprese, si rileva che questi sembrano, in effetti, andare tutti in tale direzione, focalizzando l'intervento pubblico sul riconoscimento di incentivi di tipo fiscale.

L'articolo 3, in particolare, prevede che alle imprese che producono prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché alle piccole e medie imprese, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, sia riconosciuto:

- nel limite di spesa di 500.000 euro per l'anno 2014, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, un credito d'imposta pari al 40% delle spese per nuovi investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000 euro, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi;
- nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, un credito d'imposta pari al 40% delle spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera, e comunque non superiore a 400.000 euro, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi.

L'ABI vede favorevolmente anche le novità previste in materia di incentivi all'assunzione di giovani lavoratori agricoli e di riduzione del costo del lavoro in agricoltura, dove – all'articolo 5 – si prevede che, al fine di promuovere forme di occupazione stabile in agricoltura per i giovani, è istituito un incentivo per i datori di lavoro (imprenditori agricoli) che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a termine, lavoratori in possesso di precisi requisiti. Le assunzioni devono riguardare lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi oppure privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Anche il Capo III (art. 18) prevede incentivi, i cui destinatari possono essere anche le imprese operanti nel comparto primario, riconosciuti sotto forma di credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali.

Preme sottolineare in questa sede che, pur riconoscendo la valenza delle previsioni contenute nel decreto-legge, nel contempo – al fine di incentivare maggiormente il settore primario, anche in previsione di un utilizzo più efficiente delle risorse che la Commissione europea ha messo a disposizione per il prossimo periodo di programmazione dei fondi strutturali 2014 – 2020 –andrebbe sollecitata la “partenza” del c.d. “Fondo credito” dell'ISMEA, al quale potranno affluire le risorse dei Programmi di Sviluppo Regionali, con l'obiettivo di concedere finanziamenti alle imprese agricole, in collaborazione con il settore bancario [cfr allegato 1].

Tale strumento dovrebbe favorire l'accesso al credito delle imprese agricole, attraverso un più efficiente impiego delle risorse europee destinate alle Regioni, secondo una modalità uniforme e condivisa con il sistema bancario, fondata sulla collaborazione tra pubblico e privato.

È prevista difatti l'erogazione alle imprese di finanziamenti agevolati a valere sul suddetto Fondo, affiancati obbligatoriamente da finanziamenti di importo almeno pari, erogati dalle banche a condizioni di mercato, sulla base di una convenzione quadro che le banche aderenti sottoscriveranno con ISMEA.

Attualmente siamo in attesa del decreto ministeriale, prima di poter procedere alla prevista stipula della convenzione tra l'ABI e l'ISMEA, che definirà nel dettaglio le modalità operative.

Vorrei, infine, ricordare che molto in sede ABI stiamo facendo in favore del comparto. E', infatti, recente la sottoscrizione, tra ABI e le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese agricole, di un Protocollo d'Intesa sugli interventi diretti al sostegno di tali imprese che versano in uno stato di difficoltà.

L'obiettivo del Protocollo è quello di facilitare il confronto tra tali imprenditori e i soggetti istituzionali coinvolti, di proporre interventi di riforma del diritto fallimentare nelle competenti sedi e di concordare un'azione di informazione e formazione in merito alle modalità più opportune per la gestione delle situazioni di difficoltà.

2.2 Capo II – Disposizioni urgenti per l'efficacia dell'azione pubblica a tutela ambientale, per la semplificazione di procedimenti in materia ambientale e per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea

2.2.1 Il finanziamento delle energie rinnovabili. Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici

L'articolo 26 del decreto legge in esame definisce nuove modalità di erogazione degli incentivi pubblici riconosciuti agli impianti fotovoltaici già esistenti di potenza superiore a 200 kW.

In particolare, con riferimento ai predetti impianti, è prevista una rimodulazione degli incentivi su un periodo di 24 anni, rispetto all'attuale durata ventennale, con conseguente riduzione delle tariffe incentivanti spettanti.

Per coprire la differenza tra l'incentivo spettante e l'incentivo rimodulato, è prevista la possibilità, per i soggetti titolari dei predetti impianti, di accedere a finanziamenti bancari che possono beneficiare, cumulativamente o alternativamente, della provvista e della garanzia concessa dalla Cassa Depositi e Prestiti (CDP) sulla base di specifiche convenzioni con il settore bancario. I soggetti titolari dei predetti impianti possono, in alternativa alla rimodulazione su 24 anni, optare per una riduzione volontaria di una quota pari all'8% dell'entità residua dell'incentivo spettante. L'opzione deve essere esercitata entro il 30 novembre 2014.

Infine, l'articolo definisce anche nuove modalità con cui il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) provvede all'erogazione degli incentivi per gli impianti fotovoltaici (non solo quindi per quelli di potenza superiore a 200 kW). In particolare, è previsto il

pagamento da parte del GSE di un acconto pari al 90% della producibilità media annua stimata di ciascun impianto e un successivo conguaglio in relazione alla produzione effettiva. Ciò al fine di evitare che l'erogazione degli incentivi sia basata esclusivamente sulla produzione presunta.

Nel corso dell'ultimo decennio, operatori nazionali ed internazionali hanno fortemente investito nel mercato delle rinnovabili, sulla base del costante orientamento delle politiche pubbliche allo sviluppo del settore, del quadro di azione comunitaria volto a diversificare le fonti energetiche e delle forme di incentivazione pubblica adottate per la promozione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con riferimento all'attività di finanziamento, il mercato italiano è segmentato in relazione alla dimensione dei progetti. In particolare, a seconda della dimensione del progetto e della sua complessità, esistono diverse possibilità di finanziamento, quali:

- la finanza di progetto;
- il leasing;
- i finanziamenti tradizionali a medio-lungo termine, assistiti da garanzie chirografarie o reali.

In tale comparto, il livello di concorrenza per il finanziamento dei progetti è molto elevato, anche per effetto dell'ingresso sul mercato italiano di numerosi player internazionali.

Secondo i risultati dell'ultima indagine condotta dall'Osservatorio "Banche e Green Economy", coordinato da ABI e ABI Energia, si stima che, nel periodo 2007- 2013, i principali intermediari creditizi operanti in tale comparto, e partecipanti all'indagine, hanno assunto impegni di finanziamento per oltre 27 miliardi di euro.

La disposizione interviene adesso in maniera retroattiva sui meccanismi di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici. L'effetto è quello di peggiorare in maniera rilevante la sostenibilità economico – finanziaria dei progetti già finanziati dalle banche e dalle società di leasing sulla base delle previsioni di flussi di cassa elaborate secondo le regole a suo tempo vigenti, mettendo a rischio il corretto rimborso del debito. Ciò anche in considerazione del fatto che il settore fotovoltaico è stato già interessato negli ultimi anni da una lunga serie di modifiche normative – regolamentari che hanno già impattato sensibilmente sulla redditività delle imprese produttrici, tra cui:

- estensione della Robin Tax alle imprese "energetiche" di medie dimensioni (comprese le imprese che producono energia elettrica da fonte rinnovabile). In particolare, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 69/2013 c.d. Decreto del Fare, sono soggette all'addizionale IRES (c.d. Robin Tax) le imprese energetiche che abbiano conseguito nel periodo d'imposta precedente ricavi per oltre 3

milioni (anziché 10 milioni di euro come originariamente previsto) e con reddito imponibile superiore a 300 mila euro (anziché 1 milione di euro).

- Abolizione dei prezzi minimi garantiti per impianti di minori dimensioni, ai sensi del combinato disposto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 145/2013 (c.d. Destinazione Italia) e dalla delibera dell'AEEG n. 618/2013/R/EFR del 19 dicembre 2013.
- Modifiche al regime fiscale degli impianti fotovoltaici. L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013, ha fornito chiarimenti ufficiali con riferimento a diversi aspetti fiscali degli impianti fotovoltaici. In particolare: la classificazione catastale e conseguente qualificazione degli impianti in beni immobili o in beni mobili, le aliquote di ammortamento da applicare, l'applicabilità del regime delle società di comodo, il trattamento ai fini IVA. Con specifico riferimento all'aliquota di ammortamento, l'Agenzia ha precisato che, qualora l'impianto è qualificato come bene mobile, si deve utilizzare l'aliquota di ammortamento del 9%; se l'impianto è qualificato come bene immobile, il corretto coefficiente di ammortamento fiscale è pari al 4%.
- Incremento delle aliquote IMU dei Comuni. Ai sensi del decreto-legge n. 203/2011, c.d. Decreto Monti, l'imposta IMU si applica anche agli impianti da fonti rinnovabili accatastati nella categoria D, con un innalzamento dell'aliquota d'imposta base pari al 7,6 per mille e alla rivalutazione della rendita catastale che dovrebbe essere effettuata mediante l'utilizzo di moltiplicatore di 60 (rispetto al 50 precedente).
- Assoggettamento anche dei produttori di energia da fonti rinnovabili non programmabili al pagamento dei c.d. "oneri di sbilanciamento".

In linea di principio, il settore bancario è da sempre contrario a provvedimenti di modifica del quadro normativo-regolamentare che cambino retroattivamente i termini e le condizioni sulla base dei quali imprese e banche hanno assunto decisioni in merito alla realizzazione e al finanziamento di iniziative di investimento, in particolare se in una logica di finanza di progetto.

Tali azioni retroattive di modifica del quadro regolamentare pregiudicano la fiducia sul "Sistema Italia", necessaria per attirare nuovi investitori stranieri. Da questo punto di vista, non va sottovalutato che l'entrata in vigore della norma non colpirebbe solamente gli investimenti nel comparto del fotovoltaico, ma venendo meno la credibilità nel sistema Paese, genererebbe analoghe ripercussioni negative anche su tutte le altre iniziative avviate in altri settori infrastrutturali e realizzate secondo logiche di finanza di progetto.

Dalle banche ci arrivano infatti indicazioni che molti investitori esteri stanno rivedendo le loro strategie di investimento in Italia, in presenza di tali rischi considerati non gestibili.

Da un punto di vista operativo, si riscontra invece che la riduzione e rimodulazione degli incentivi porterebbe in molti casi all'impossibilità per i produttori di rimborsare i finanziamenti contratti, con la conseguenza che gli intermediari creditizi dovrebbero procedere, ove possibile, con la ristrutturazione delle operazioni. Questo genererebbe una serie di problematiche, tra le quali si evidenziano le seguenti:

- il processo di rinegoziazione comporterebbe la revisione delle condizioni economiche dei finanziamenti e di tutte le garanzie ad essi associate;
- nel caso di finanziamenti che vedono più intermediari coinvolti, la procedura di rinegoziazione risentirebbe della presenza alla trattativa di soggetti, sia nazionali che esteri, che potrebbero assumere anche posizioni radicalmente diverse su decisioni che richiedono l'unanimità;
- i diritti di superficie/locazione dei terreni su cui insistono gli impianti fotovoltaici non sempre hanno una durata uguale a 24 anni. La necessità di allungare il periodo di rimborso richiederebbe da parte dei proprietari degli impianti una rinegoziazione dei contratti con i diversi proprietari terrieri, in una situazione di debolezza negoziale che potrebbe riflettersi sui costi e sulle tempistiche della ricontrattualizzazione;
- i permessi/autorizzazioni relative all'esercizio degli impianti fotovoltaici hanno in taluni casi una scadenza predeterminata inferiore alla durata dei 24 anni e l'eventuale allungamento richiederebbe l'attivazione di una procedura amministrativa di proroga, i cui tempi non sono nella disponibilità del titolare dell'impianto;
- i progetti possono essere anche gestiti in regime di concessione con durate predefinite inferiori a 24 anni, con la necessità di rinegoziare le concessioni con le Pubbliche Amministrazioni.

Con riferimento alla possibilità per i produttori di coprire il minore flusso di cassa generato dalla riduzione degli incentivi attraverso il ricorso a finanziamenti bancari che possono beneficiare della provvista e/o garanzia della CDP, si segnala che tali operazioni non possono prescindere dalla presenza della garanzia della CDP.

Al riguardo, è peraltro necessario che tale garanzia sia pressoché automatica (che non richieda quindi una valutazione dei singoli progetti da parte di CDP) e che sia a sua

volta assistita da una garanzia di ultima istanza dello Stato. Tuttavia, da questo punto di vista, la norma non è sufficientemente chiara.

Peraltro, considerati i tempi necessari per consentire ai titolari dei predetti impianti di raccogliere tutti gli elementi necessari per scegliere correttamente tra la rimodulazione volontaria su 24 anni o la riduzione dell'8% del valore dell'incentivo, il termine del 30 novembre 2014, fissato per l'esercizio della predetta opzione, non appare congruo.

In ogni caso, la norma avrebbe un impatto negativo sulle entrate dello Stato, a seguito del minor gettito fiscale da parte delle società titolari dei progetti fotovoltaici e degli intermediari finanziatori.

2.3 Capo III – Disposizioni urgenti per le imprese

2.3.1. Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (art. 18)

Tra i vari interventi che fanno perno sulla leva fiscale per dare un impulso alla ripresa della competitività, la prima previsione del provvedimento, contenuta all'art. 18, si rivolge direttamente al mondo delle industrie produttrici, anche se la norma di per sé appare utilizzabile da qualunque impresa residente nel territorio dello Stato titolare di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza, nonché dall'adozione di particolari regimi d'imposta o contabili.

Ad esse viene offerto un incentivo sotto forma di credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi eminentemente macchinari e apparecchiature, replicando analoghi benefici fiscali già realizzati in passato.

L'industria italiana necessita di rinnovamento tecnologico: un segnale importante per la difesa del MADE IN ITALY è dato dalla previsione di condizioni dirette ad evitare che il beneficio fiscale possa essere "esportato" all'estero (revoca dell'agevolazione se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche se appartenenti allo stesso soggetto beneficiario dell'agevolazione).

2.3.2. Modifiche alla disciplina ACE- aiuto crescita economica (art. 19)

Una seconda previsione fiscale di carattere incentivante è quella recata dall'art. 19, con il quale viene creato un meccanismo ACE rafforzato per le società che si quotano tramite aumento di capitale, che potranno usufruire dell'Aiuto alla Crescita

Economica in misura potenziata, anche a ristoro dei maggiori costi sostenuti per il processo di quotazione.

La “Super ACE” accresce, pertanto, gli effetti della disciplina ordinaria, già di per sé diretta al riequilibrio del trattamento fiscale delle imprese che si finanziano con capitale proprio rispetto a quelle che ricorrono al debito, attraverso un incremento del 40 per cento della variazione in aumento che il capitale proprio subisce nel periodo di imposta in cui avviene l’ammissione alla quotazione e nei due successivi. L’incremento si riflette, pertanto, sull’entità del “beneficio” deducibile dal reddito complessivo a titolo di rendimento nozionale del nuovo capitale proprio.

Si incoraggia in questo modo la società ad un doppio comportamento virtuoso, favorendone sia la patrimonializzazione che la quotazione. Il mercato borsistico italiano necessita di rivitalizzazione, anche nell’ottica dell’attrazione di investimenti dall’estero.

Il giudizio dell’Associazione non può che essere positivo con riferimento sia alla norma di amplificazione dell’ACE, sia alla introduzione di uno stimolo fiscale per i maggiori investimenti “tangibili” delle imprese; rimane, tuttavia, disatteso l’auspicio di veder completato il quadro delle misure di sostegno alla patrimonializzazione delle società attraverso l’accoglimento della richiesta delle banche per una attenuazione dell’impatto negativo subito per effetto della maggiorazione “emergenziale” dell’addizionale di 8,5 punti dell’IRES 2013. L’introduzione di un credito d’imposta d’importo corrispondente all’addizionale IRES pagata sugli utili accantonati a riserva avrebbe invero potuto rappresentare un equo controbilanciamento di tale aggravio, con il pregio di agevolare al tempo stesso l’erogazione del credito, presupponendo un rafforzamento cautelativo dei patrimoni delle banche, in linea con le raccomandazioni della BCE, della Banca d’Italia e del Consiglio

2.3.3. Misure di semplificazione a favore della quotazione delle imprese (art.20) - Responsabilità degli intermediari in operazioni di IPO

Nel quadro complessivo di semplificazione degli adempimenti e degli oneri a carico delle società che intendano quotarsi, potrebbe essere utile intervenire sulla vigente disciplina in tema di responsabilità del responsabile del collocamento al fine di definirne il contenuto e i limiti.

La disciplina attuale, infatti, non distingue in modo netto, in particolare, la responsabilità dei diversi soggetti (emittente, offerente, eventuale garante) per le informazioni in loro diretto possesso e contenute nel prospetto, da quella del responsabile del collocamento, per l’attività di due *diligence* svolta su informazioni e documenti di competenza degli altri soggetti sopra citati.

Fermo restando la rilevanza del responsabile del collocamento e i presidi a tutela degli investitori e del mercato, un intervento di razionalizzazione in tale ambito, teso a definire più puntualmente gli ambiti di responsabilità dei soggetti che a vario titolo partecipano al processo di quotazione, potrebbe ridurre i costi legati all'offerta pubblica iniziale, incentivando i processi di quotazione.

Un ulteriore aspetto rilevante è la carenza di Investitori istituzionali specializzati in small cap.

Uno delle criticità del mercato azionario italiano è l'assenza di investitori professionali specializzati in società di piccole dimensioni. Tale ritardo si è ulteriormente accentuato nell'ultimo quinquennio. I fondi comuni d'investimento italiani specializzati in PMI italiane quotate, infatti, sono oggi solo 5, con circa 180 milioni di euro di *assets* complessivi. A fine 2009, tale tipologia contava 9 fondi con 250 milioni di euro di *Assets Under Management* (AUM); a fine 2005, 11 fondi con 900 milioni di euro di AUM. In paesi quali Francia e Regno Unito, questi veicoli sono 10 volte più numerosi.

Il mancato supporto di un'adeguata domanda istituzionale può determinare, in particolare con riferimento alle PMI, sia una performance negativa in fase di IPO, sia un limitato livello di liquidità dei titoli sul mercato secondario, con conseguente, eccezionale, volatilità dei corsi: tutto ciò si configura come un evidente disincentivo alla quotazione.

Esiste una convergenza di opinioni tra gli operatori di mercato sulla necessità di uno strumento d'investimento che aggregi un pool di liquidità. In sostanza si tratterebbe di un fondo di fondi che, con un orizzonte temporale di medio-lungo termine, investa in veicoli specializzati in *small caps* italiane già esistenti o di nuova costituzione secondo logiche di mercato.

Per lo sviluppo di tale iniziativa da parte del settore privato, è fondamentale anche il ruolo del settore pubblico in termini di introduzione di una fiscalità agevolata per i veicoli dedicati alle small caps italiane e di partecipazione tra gli investitori del Fondo del settore pubblico. Sulla scorta dell'esperienza nazionale e internazionale si può pensare a fondi a capitale misto (pubblico/privato) con forme di incentivazione per la componente privata (*upside leverage dei rendimenti*).

2.3.4. Misure a favore delle emissioni di obbligazioni societarie (art. 21)

La normativa dell'art. 21 si muove nel solco di provvedimenti precedenti che già hanno affrontato il tema della rimozione degli ostacoli fiscali al finanziamento delle imprese mediante emissione di titoli di prestito. In particolare, ad integrazione delle misure introdotte con i decreti "crescita" e "crescita bis" del 2012, viene ulteriormente

modificata la normativa concernente il trattamento fiscale delle obbligazioni emesse da società non quotate.

Le modifiche introdotte dalle recenti normative in tema di emissioni di obbligazioni societarie prevedevano, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni civilistiche e fiscali, la quotazione su un mercato regolamentato ovvero su un'altra sede di negoziazione che garantisca livelli di liquidità, trasparenza e accessibilità alle informazioni.

La quotazione potrebbe però non coincidere con le caratteristiche delle obbligazioni emesse dalle imprese che non sempre possono soddisfare i predetti requisiti.

Per favorire la diffusione delle obbligazioni destinate ad un circuito diverso dal mercato di borsa, c.d. "*private placement*" è quindi prevista la possibilità di rendere tali emissioni più appetibili per gli investitori qualificati, specie se esteri, attraverso la eliminazione del prelievo fiscale sugli interessi.

L'intervento, il cui significato risulta ancora più incisivo alla luce dell'aumento dal 20% al 26% dell'aliquota, operativo proprio in questi giorni (dal 1° luglio 2014), si compone di due distinte previsioni in modo da garantire maggiore portata alla misura. In tale contesto è attribuito un ruolo privilegiato, per la sottoscrizione di tali titoli, agli OICR a ciò "dedicati", cui sono state aggiunte, ora, anche le società per la cartolarizzazione dei crediti, sempreché anch'esse siano "dedicate" all'investimento in tali obbligazioni.

Occorre tuttavia considerare che una potenziale minaccia per l'investimento in tali titoli da parte delle assicurazioni potrebbe derivare dal diverso trattamento, in termini di assorbimento di capitale, previsto al momento dalla normativa "*Solvency 2*" per la sottoscrizione di obbligazioni, ABS etc.. rispetto all'erogazione diretta di finanziamenti.

Una recente analisi di Merrill Lynch, diretta a stimare l'incremento di capitale (*incremental capital charge*) necessario a seguito dell'aggiunta di uno specifico *asset* ad un portafoglio esistente costituito dal 50% di titoli governativi e dal 49% di *corporate bonds*, evidenzia, ad esempio, come l'investimento da parte delle assicurazioni in titoli "RMBS" richieda un incremento di capitale maggiore rispetto ad operazioni di finanziamento diretto di immobili residenziali.

2.3.5. Misure a favore del credito alle imprese (art. 22)

Nella stessa logica delle previsioni dell'articolo precedente, anche l'art. 22 si focalizza sulla correzione di ostacoli fiscali alle operazioni di finanziamento con capitale di debito, intervenendo sia sulla tassazione diretta che su quella indiretta.

Per quanto riguarda le imposte sul reddito, l'obiettivo è chiaramente quello di alleggerire il costo dei prestiti esteri assunti dalle imprese italiane, per le quali l'applicazione della ritenuta "in uscita" sugli interessi pagati a finanziatori non residenti in Italia si traduce inevitabilmente in un maggior onere del finanziamento stesso, per effetto delle clausole di "gross up" che caratterizzano l'operatività con banche o altri prestatori stranieri. Il DL n. 91 prende quindi atto del fenomeno e sancisce la disapplicazione della ritenuta, a condizione che il soggetto finanziatore rientri tra quelli appositamente individuati dalla norma (in particolare: banche, assicurazioni e fondi comunitari). Anche in questo caso l'importanza della misura diventa evidente tenendo presente che per tali finanziamenti il costo fiscale si è più che raddoppiato dal 2011 ad oggi, passando dal "vecchio" 12,5% prima al 20% ed oggi al 26%.

Sul piano invece della tassazione indiretta, viene ulteriormente affinata la riforma attuata con il decreto "destinazione Italia" con il quale è stata resa opzionale l'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine. Le nuove norme precisano meglio la portata dell'esenzione da imposte d'atto derivante dall'applicazione del tributo sostitutivo, in modo da coprire, oltre le cessioni di credito stipulate in relazione ai finanziamenti che beneficiano del regime, anche le eventuali successive cessioni dei relativi crediti o contratti unitamente ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi, ed al tempo stesso ampliano la platea di soggetti ammessi a fruire del regime in oggetto, con l'obiettivo di incrementare l'offerta fiscalmente agevolata di credito anche da parte di soggetti non residenti, anche non bancari (assicurazioni, OICR; società di cartolarizzazione).

Anche questi interventi sono condivisi dall'Associazione, nell'auspicio che possano effettivamente sciogliere i vincoli di carattere fiscale che ostacolano il reperimento di risorse finanziarie da parte delle imprese.

Una notazione appare sul punto, tuttavia, doverosa sul piano sistematico: proprio il fatto che il legislatore si trovi costretto a continui interventi di "cesello" per rimediare agli effetti negativi che le norme fiscali – dirette o indirette che siano - producono sull'attività di finanziamento delle imprese, talora fino a precluderla, rappresenta un segnale inequivocabile della necessità di procedere ad un ripensamento della fiscalità finanziaria nel suo complesso, le cui logiche di fondo appaiono oggi fortemente compromesse. L'aumento al 26% dell'aliquota sui redditi di natura finanziaria ha rotto gli equilibri della tassazione delle persone fisiche e, indirettamente, delle stesse imprese; il sistema dell'imposizione indiretta delle operazioni di finanziamento a sua volta non è in condizioni migliori, soffrendo di una assoluta frammentarietà che rende quasi impossibile una visione di insieme, per la sovrapposizione di regimi concorrenti, che possono condurre all'applicazione di imposte assai diverse in relazione ad una molteplicità di variabili, talora anche solo formali, che rendono arduo giustificare la differenza di tassazione in ragione di una diversità di capacità contributiva.

Con il comma 3 dell'art. 22 si consente alle imprese di assicurazione italiane e alla SACE di svolgere l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, esclusivamente nei confronti delle imprese piccole, medie e grandi (escludendo espressamente persone fisiche e microimprese); attività fino ad oggi preclusa a tale tipologia di imprese che possono investire in crediti ma non concederli direttamente. Le operazioni di cui al citato comma andrebbero realizzate in collaborazione con il settore bancario e finanziario, che dovrebbe selezionare i prenditori dei finanziamenti e trattenere un significativo interesse economico nell'operazione di finanziamento fino alla sua scadenza.

Il comma 6 consente agli SPV, costituiti ai sensi della disciplina italiana della cartolarizzazione, contenuta nella Legge 30 aprile 1999, n. 130, la realizzazione di operazioni finanziarie analoghe a quelle che il decreto consente alle imprese di assicurazione e alla SACE, secondo lo schema dei cosiddetti "fondi di credito".

L'ABI è interessata a dare il proprio contributo all'implementazione delle norme in discorso nell'ottica di favorire, attraverso l'attivazione di nuovi operatori nel mercato del credito, maggiori finanziamenti alle imprese.

In tale contesto, l'ABI chiede comunque che sia assicurata un'effettiva parità di regolamentazione – anche sotto il profilo del trattamento contabile e di bilancio - tra i diversi soggetti impegnati in queste operazioni.

Si sottolinea, peraltro, che oggi la debolezza della congiuntura del credito nel nostro paese non è determinata da una carenza di offerta di finanziamento, che può essere risolta attraverso l'entrata di nuovi operatori nel mercato, quanto piuttosto dalla significativa contrazione della domanda conseguente alla perdurante crisi economica e ad una fiducia nella ripresa, da parte di famiglie e imprese, che fa fatica a consolidarsi.

Il comma 6, nelle lettere da c) ad e), prevede una serie di modifiche alla disciplina sulla cartolarizzazione in continuità con quanto previsto in materia dal recente Decreto "Destinazione Italia", migliorando la disciplina relativa, in particolare, all'attività della banca depositaria.

Sul punto l'ABI esprime apprezzamento per la norma che chiarisce la valenza della segregazione dei conti presso la banca depositaria e consente anche agli intermediari italiani – che non avrebbero più un livello di rating adeguato – di svolgere tale ruolo nelle operazioni di cartolarizzazione.

2.3.6. Prededuzione nel concordato preventivo c.d. “in bianco” (art. 22, comma 7)

L'ultimo comma dell'art. 22 prevede l'abrogazione della norma di interpretazione autentica in tema di applicabilità della prededuzione nel concordato preventivo c.d. “in bianco” (introdotta con il DL n. 145/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9).

Questa novità è da accogliere con favore in quanto la norma di interpretazione autentica rischiava di rendere incerta la tutela dei finanziamenti erogati e dei crediti maturati nei confronti dell'impresa in crisi, subordinando la concessione della prededuzione all'effettivo deposito del piano della proposta di concordato da parte del debitore, senza soluzione di continuità (tra preconcordato e concordato) e all'esito del positivo giudizio di ammissione da parte del Tribunale alla procedura concordataria “piena”.

La norma di interpretazione autentica appariva inoltre contraria alla ratio che ha ispirato il legislatore concorsuale dal 2005, oltreché alle recenti raccomandazioni della Commissione Europea del 12 marzo 2014, visto che tendeva ad ostacolare proprio il mantenimento del *going concern* e, dunque, la prosecuzione dell'attività d'impresa stessa. Ciò soprattutto se teniamo presente la riforma del 2012, protesa all'emersione anticipata della crisi ed alla tutela della continuità aziendale (si veda, ad esempio, l'introduzione del concordato preventivo “in bianco” o preconcordato).

A questo intervento di correzione normativa andrebbe affiancato quello della riforma della c.d. “finanza – ponte”, disciplinata all'art. 182 quater, secondo comma, della legge fallimentare. Ciò potrebbe finalmente eliminare l'insostenibile grado di incertezza che colpisce i finanziamenti erogati all'impresa nella fase immediatamente antecedente all'accesso alla procedura concorsuale, incertezza che è la ragione per cui, ad oggi, la disciplina dei finanziamenti in parola risulta scarsamente utilizzata.

Questi finanziamenti sono generalmente vitali a garantire la regolare prosecuzione dell'attività, in quanto volti a coprire i costi vivi dell'impresa illiquida, ai fini del suo accesso alla procedura (es. stipendi, bollette, costi di advising, ecc.), ma un rilevante disincentivo all'erogazione della finanza ponte deriva dal fatto che la prededucibilità della stessa deve essere espressamente menzionata nel decreto di ammissione alla procedura.

Questa espressa indicazione, pur essendo preordinata a garantire il vaglio giudiziale sui finanziamenti fatti nella fase di pre procedura, costituisce un grave rischio per i finanziatori nel caso in cui la domanda di concordato preventivo venga poi considerata inammissibile dal Tribunale e sopraggiunga la successiva declaratoria di fallimento, non potendo questi fruire con certezza né del beneficio della prededucibilità nella

eventuale successiva procedura fallimentare, né dell'esenzione dal rischio di subire l'azione revocatoria per le somme rimborsate né, ancora, dell'esimente dal concorso nei reati di bancarotta preferenziale e semplice.

Al fine di preservare il beneficio della prededuzione per i finanziamenti "ponte", anche nel caso di mancata ammissione del concordato o di mancata omologazione degli accordi di ristrutturazione, potrebbe allora stabilirsi che detta prededuzione possa ricorrere a condizione che un professionista attesti l'utilità per l'impresa del finanziamento in parola con specifica indicazione del finanziamento stesso nella proposta di concordato, indipendentemente dal fatto che in un successivo momento il concordato non sia ammesso ovvero omologato.

A tal fine l'Associazione ha elaborato, sulla base di un continuo e fruttuoso dialogo con il mondo accademico e con quello giurisdizionale, una possibile proposta di riforma della disciplina in materia.

2.3.7 Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e calcolo degli interessi - (Art. 31)

Con riferimento alla norma contenuta nell'art. 31, relativa alla decorrenza delle valute e del calcolo degli interessi nelle operazioni bancarie, la posizione dell'Associazione è molto lineare. Chiediamo solo che siano applicate alle banche che operano in Italia le stesse regole che disciplinano la materia nei principali paesi europei al fine di poter esercitare l'attività di erogazione del credito a quelle stesse condizioni, senza che si determinino condizioni di vantaggio ma senza neppure che si creino incomprensibili penalizzazioni. Se dunque il legislatore vuole intervenire su questa materia prenda ispirazione dalle regole vigenti in Europa. Siamo certi che il Ministero dell'Economia e la Banca d'Italia sapranno indicare al legislatore soluzioni in linea con le migliori prassi europee."

Allegato 1

Il Fondo Credito in favore delle imprese agricole

L'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, ha previsto la possibilità per l'Istituto per i Servizi Agroalimentari (ISMEA) di favorire l'accesso al credito delle imprese agricole attraverso l'erogazione di finanziamenti agevolati a valere su un Fondo (c.d. "Fondo credito").

Lo strumento, autorizzato con Decisione C(2011) 2929 del 13 maggio 2011 della Commissione Europea, prevede che il Fondo eroghi finanziamenti a tasso agevolato che si affianchino obbligatoriamente a finanziamenti, per un importo almeno pari al 50% del finanziamento complessivo, erogati dalle banche a condizioni di mercato.

Il nuovo Fondo dovrebbe essere utilizzato quale strumento finanziario delle Regioni - alimentato con le risorse messe a disposizione dall'Unione Europea per lo sviluppo dell'agricoltura nella nuova programmazione dei fondi strutturali 2014 – 2020 - e utilizzato per il cofinanziamento con le banche di iniziative di investimento delle imprese agricole.

Il tasso di interesse del cofinanziamento dovrebbe essere la risultante del tasso d'interesse di mercato praticato dalla banca sulla quota di propria pertinenza e del tasso di interesse particolarmente agevolato sulla quota ISMEA.

Con l'obiettivo di definire i criteri e le modalità di erogazione degli aiuti, l'Associazione ha collaborato con ISMEA alla definizione di uno schema di decreto attuativo, che dopo due anni ancora non è stato emanato dai ministeri competenti (Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e Ministero dell'Economia e delle Finanze).

L'iter di tale decreto è stato inizialmente caratterizzato da numerosi rilievi da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, opportunamente risolti in una nuova versione dello schema ministeriale.

Nonostante le modifiche di *governance* intervenute negli ultimi mesi nella Pubblica Amministrazione, al momento, non risulta essere chiaro quale sia il reale motivo ostativo all'emanazione del richiamato decreto ministeriale.